

Regolamento per l'assegnazione di borse di ricerca

Il Consiglio direttivo, considerata l'opportunità di dotarsi di un Regolamento per l'assegnazione di borse di ricerca, nella riunione del 27 aprile 2026 delibera all'unanimità di

- 1. approvare il "Regolamento per l'assegnazione di borse di ricerca", qui in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
- 2. dare mandato al/alla Presidente di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti.*

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI RICERCA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte della Fondazione, di borse per attività di ricerca finanziabili tramite fondi della Fondazione stessa, o attraverso convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici, Imprese o altri soggetti privati.

Art. 2

Tipologia

1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finalizzate alla partecipazione a progetti di ricerca, individuali o di gruppo.

Art. 3

Requisiti

- 1. Per la partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al presente Regolamento sono richieste la laurea magistrale (o in alternativa una Laurea del vecchio ordinamento) o titolo estero equipollente.*
- 2. Ogni bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.*
- 3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.*
- 4. Fatto salvo il titolo di studio magistrale conseguito in Italia, i titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 8, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione, ai sensi delle indicazioni ministeriali.*

Art. 4

Finanziamento, durata e importo

- 1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finanziate con fondi disponibili di cui all'articolo 1 e sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal finanziamento e compatibili con il progetto di ricerca/di studio da cui sono finanziati e con gli obiettivi culturali di cui allo Statuto della Fondazione.*
- 2. Ogni borsa ha una durata commisurata alle esigenze dell'attività e della copertura finanziaria.*
- 3. Nel caso di una durata della borsa di 1 mese l'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione alla conclusione del contratto mentre nel caso di borse di durata superiore a un mese saranno corrisposti pagamenti bimestrali posticipati previa verifica dell'attività svolta da parte dell'eventuale responsabile della ricerca.*

Art. 5

Bando di concorso

- 1. I bandi di concorso, predisposti in conformità al modello fornito dalla Fondazione, sono emanati, con proprio provvedimento dal rappresentante legale della Fondazione, su delibera del Consiglio Direttivo.*
- 2. La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento può essere effettuata per soli titoli o, in alternativa, per titoli e colloquio. La modalità di selezione scelta viene esplicitata nel singolo Bando.*
- 3. Il bando contiene il numero, la durata e l'importo della borsa di ricerca, i requisiti di partecipazione, il nome dell'eventuale responsabile, il termine per la presentazione della domanda da parte dei/delle candidati/e, il tema di ricerca e, ove utile per accelerare la presa in servizio, la data e il luogo dell'eventuale colloquio. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico.*

5. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.

Art. 6

Pubblicità del bando

1. I bandi di concorso e gli atti relativi alla selezione saranno pubblicati sul sito della Fondazione nell'apposita sezione relativa a "Premi e Bandi".

Art. 7

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alle selezioni, datate e firmate, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al rappresentante legale della Fondazione e presentate nei modi stabiliti da ciascun bando entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alle domande dovranno essere allegati:

- a) curriculum dell'attività scientifica, accademica e professionale;
- b) copia del documento d'identità del/della candidato/a;
- c) eventuali altri allegati previsti dal bando;
- d) ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.

2. Al fine della sua valutazione, il curriculum scientifico deve essere debitamente firmato e consegnato insieme agli allegati indicati nel bando.

3. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno alla Fondazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

4. I Candidati/le Candidate sono ammessi/e con riserva alla procedura selettiva. Il/La rappresentante legale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato e sentito il Consiglio direttivo, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8

Commissioni giudicatrici e procedure di selezione

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del rappresentante legale, su proposta del Comitato direttivo.

2. La Commissione giudicatrice stabilisce nel corso della sua prima riunione e prima di procedere alla valutazione:

- a) il punteggio complessivo da attribuire, che non potrà essere superiore a 100 punti;
- b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
- c) un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di concorso);
- d) i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di concorso).

3. Ove previsto dal bando, i/le candidati/e potranno sostenere il colloquio, previa richiesta da parte degli/delle interessati/e alla commissione esaminatrice, anche attraverso mezzi telematici.

4. La Commissione redige un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Il verbale comprende:

- a) i giudizi assegnati a ciascun candidato;
- b) una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e dal punteggio del colloquio (ove previsto dal bando);
- c) la designazione, nell'ordine della graduatoria, del vincitore della selezione.

5. In caso di pari merito deve essere designato vincitore il candidato più giovane d'età.

Art. 9

Conferimento della borsa di ricerca

1. La Commissione trasmette il verbale delle operazioni concorsuali al/alla rappresentante legale che lo condivide con i membri del Consiglio direttivo, il quale, verificata la legittimità degli atti concorsuali, procede con proprio provvedimento all'approvazione degli stessi e all'assegnazione della borsa. Al/Alla candidato/a risultato vincitore/vincitrice viene trasmessa la comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il vincitore/la vincitrice deve, a pena di decadenza, accettare la borsa.

2. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

3. Le borse sono conferite con contratto di diritto privato stipulato tra la Fondazione e il vincitore/la vincitrice.

4. Le borse decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il Contratto

Art. 10

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Alle borse di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo.
2. Tale trattamento è comunque compreso nel costo complessivo della borsa specificato nei singoli bandi. Nel caso in cui la borsa fosse erogata su fondi UE e i costi fiscali e previdenziali o altri non fossero riconosciuti ai fini della rendicontazione delle spese, questi costi andranno coperti sul budget per spese generali del progetto a disposizione del richiedente o su altri fondi di ricerca del richiedente stesso.
3. La Fondazione **non** provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti di cui al presente Regolamento, nell'ambito dell'espletamento della loro attività che non avverrà comunque nella sede della Fondazione.

Art. 11

Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca

1. Il/La borsista avrà l'obbligo di:
 - a) iniziare/proseguire le attività entro la data di decorrenza;
 - b) espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dall'eventuale responsabile dell'attività;
 - c) presentare all'eventuale responsabile della ricerca e al Consiglio Direttivo, entro la scadenza della borsa, una relazione sull'attività svolta.

Art. 12

Sospensione, revoca o rinuncia

1. L'attività può essere sospesa per un motivo debitamente giustificato (per esempio salute o gravidanza). Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con l'eventuale responsabile del progetto e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
2. Il/La titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al/alla Presidente con un preavviso di 30 giorni. In tal caso, nessun compenso verrà erogato dopo le dimissioni.

Art. 13

Incompatibilità

1. La borsa non è cumulabile con:
 - a) qualunque altro contratto con la Fondazione;
 - b) assegni per attività di ricerca;
 - c) borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal/dalla titolare;
 - d) rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con altri Enti.

Art. 14

Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.